



Selvazzano Dentro, 20 novembre 2015

Oggetto: Fruizione permessi amministratori locali ex art. 79, D.L.gs. 267/2000 - Aspettativa

Gli amministratori degli Enti Locali, lavoratori dipendenti, hanno diritto a fruire dei permessi dal servizio, retribuiti, per la partecipazione alle riunioni di Consigli, Giunte e Commissioni secondo quanto disciplinato dall'art. 79 del D. Lgs. 267/2000.

I permessi retribuiti e non retribuiti previsti dall'art. 79 costituiscono un diritto del lavoratore-amministratore pubblico; la loro fruizione non è subordinata alla preventiva valutazione discrezionale del datore di lavoro né può essere causa di provvedimenti discriminatori sul lavoratore o che incidano negativamente sulle mansioni assegnate o sulle prospettive di carriera nell'ambito dei contratti di lavoro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dei permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, stabilita dall'art. 79 del Testo unico è stata oggetto di modifiche disposte dall'art. 2 del D.L. n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011 e dall'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

Le disposizioni dell'art. 79 sono completate da quelle dell'art. 80, relative agli oneri per i permessi retribuiti.

L'art. 79 del D. Lgs. 267/2000 del D. Lgs. 267/2000 *“Permessi e licenze”* così prevede:

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

L'art. 80 aveva inizialmente previsto che gli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici erano a carico dell'ente presso il quale i predetti esercitavano le loro funzioni. Con l'art. 2-bis del D.L. n. 392/2000, convertito in legge n. 26/2001, *gli oneri a carico dell'ente presso il quale sono esercitate le funzioni di cui alle cariche indicate dall'art. 79, sono stati limitati ai permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, escludendo quelli relativi ai lavoratori dipendenti dallo Stato e dagli altri enti pubblici, comprese le regioni e gli enti locali.*

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



DISCIPLINA GENERALE

Il datore di lavoro, anche pubblico, non ha alcuna facoltà di comprimere il diritto del lavoratore che sia anche amministratore locale, per ragioni attinenti all'organizzazione del servizio.

Sul lavoratore grava solo l'onere della previa comunicazione dell'assenza specificando i motivi per i quali il permesso viene richiesto.

Inoltre il lavoratore dipendente dovrà prontamente e puntualmente documentare l'attività espletata nell'esercizio del proprio mandato ed i tempi di essa mediante attestazione dell'Ente presso cui ricopre la carica amministrativa.

Tale onere, espressamente previsto dal comma 6 dell'art. 79, D.L.gs. n. 267/2000, non può assolutamente ritenersi soddisfatto mediante autocertificazione. Il contratto di lavoro subordinato, come tutti i contratti di diritto privato, deve trovare esecuzione nel rispetto dei canoni di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

Ciò significa che le assenze per la fruizione dei permessi previsti dall'art. 79, commi 3, 4 e 5 del D.L.gs. n. 267/2000, debbono essere *"tempestivamente comunicate dal dipendente all'ufficio di appartenenza, per consentire allo stesso di contemperare le esigenze di servizio con gli impegni dei dipendenti connessi al mandato amministrativo"* (Cfr. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali - pareri 21.03.2009 e 10.02.2010).

Dal principio di cui sopra discende che *" il dipendente non possa esimersi dal comunicare almeno le presumibili assenze in un dato periodo, in relazione al calendario dei lavori dell'organo di cui sia stato chiamato a far parte"* (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 103/1988).

I lavoratori che si sono assentati dal servizio per l'esercizio del mandato elettivo, sono tenuti a presentare al datore di lavoro "prontamente e puntualmente" l'attestazione dell'ente che documenta l'attività riconducibile ad uno dei casi previsti dall'art. 79 ed i tempi di espletamento del mandato.

Il rilascio dell'attestazione avviene a cura del segretario dell'organo alla cui riunione il lavoratore eletto ha partecipato. Il segretario certifica la durata della partecipazione all'adunanza, desumibile dal verbale.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



Per documentare le assenze dal servizio per motivi risultanti dagli atti è necessaria la certificazione dell'ente (C.d.S., VI, 29 marzo 2001, n. 1855).

Per il "monte" dei permessi retribuiti per 24 o 48 ore mensili spettante agli amministratori previsti dagli artt. 79 e 87 del Testo unico, ed effettivamente fruiti per l'esercizio del mandato, l'amministratore interessato redige e sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale attesta giorni, ore e motivi delle attività effettuate in ciascun mese per l'esercizio del mandato elettivo, escluse le riunioni degli organi dell'ente a cui partecipa, per le quali ha ottenuto l'attestazione del Segretario.

In base alla dichiarazione l'ente rilascia il documento per il datore di lavoro, riassuntivo del totale delle ore di permessi retribuiti fruiti, che viene desunto dalla dichiarazione, acquisita agli atti per possibili controlli, insieme con copia del documento rilasciato.

PERMESSI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

I permessi retribuiti e non retribuiti previsti dall'art. 79 del T.U. costituiscono un diritto del lavoratore.

La fruizione dei permessi da parte del pubblico o privato dipendente eletto o nominato negli organi esecutivi degli enti locali, non è subordinata alla preventiva valutazione discrezionale del datore di lavoro, essendo il lavoratore tenuto solo a dare una previa comunicazione dell'assenza e della sua causa giustificatrice; pertanto, è illegittimo il provvedimento con il quale il datore di lavoro nega al dipendente l'autorizzazione ad allontanarsi e considera l'assenza come ingiustificata, essendo questa giustificata *ope legis* e potendo al più il detto comportamento rilevare come mancato assolvimento al dovere di collaborazione che deve sempre intercorrere fra le parti di un rapporto di lavoro (C.d.S., VI, 24 maggio 2000, n. 2997).

PERMESSI RETRIBUITI - FRUIZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'art. 71, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. n. 25 giugno 2008, n. 112, ha stabilito per i lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche che «la contrattazione collettiva ovvero le specifiche

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



normative di settore, *fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente*, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascun tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza”.

TIPOLOGIA DI PERMESSI

- **i componenti dei consigli** comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. In caso di seduta svolta in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo e nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva;
- **i componenti di giunte** comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari hanno diritto a un permesso retribuito per l'effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro);
- **i componenti degli organi esecutivi** dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno il diritto,

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



oltre ai permessi già citati, di assentarsi per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori **permessi non retribuiti** sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

PERMESSI E LICENZE SPETTANTI AGLI ASSESSORI ESTERNI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI

Il Ministero dell'Interno (Prot. n. 15900/TU/00/79) ha chiarito che l'art. 79, comma 1, prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del consiglio comunale hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata di convocazione dell'organo consiliare.

Tale norma, invero, ha per destinatari "i componenti del consiglio" e non fa riferimento agli assessori che non rivestono la carica di componenti del consiglio. Non rileva, ai fini in parola, la distinzione tra assessore e assessore esterno.

Occorre infatti tener conto che nel vigente sistema delle autonomie locali gli assessori, nei comuni con 15.000 abitanti o più, non fanno parte del consiglio comunale, in applicazione della regola dell'incompatibilità fra la carica di consigliere e di assessore, mentre nei comuni con meno di 15.000 abitanti, i consiglieri possono rivestire la carica di assessori, salvo specifiche norme statutarie che prevedano il contrario.

E' da escludere perciò che agli assessori, indipendentemente dalla loro estrazione, spettino i permessi retribuiti riconosciuti ai componenti del consiglio dall'art. 79, comma 1, del TUEL n. 267/2000 per la partecipazione al consiglio comunale in quanto il legislatore non ha inteso equiparare la figura degli assessori a quella dei consiglieri comunali.

Per quanto riguarda la posizione degli assessori, l'art. 79, comma 3, prevede per i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare esclusivamente alle riunioni degli organi di cui

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



fanno parte per la loro effettiva durata; tale diritto inoltre comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientrare al posto di lavoro.

In base a questa disposizione l'assessore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata delle riunioni della giunta ma non per le giornate di convocazione del consiglio comunale.

Pertanto, in presenza di una disposizione statutaria che consenta agli assessori esterni di partecipare alle sedute consiliari, come rappresentanti della giunta ed interlocutori dei consiglieri, e non potendosi equiparare gli amministratori esterni ai consiglieri in ordine alla partecipazione alle sedute comunali, si ritiene che nella fattispecie in esame trovi applicazione la disciplina contemplata dall'art. 79 esclusivamente ai commi 4 e 5 sui permessi.

Il comma 4, in aggiunta ai permessi retribuiti sopra esposti, riconosce ai componenti degli organi esecutivi di comuni, province, città metropolitane, unione di comuni, comunità montane e consorzi fra enti locali nonché dei presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.

Il successivo comma 5 del sopracitato articolo consente ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.

Per le suesposte considerazioni, gli assessori esterni ben potranno partecipare alle sedute del consiglio, usufruendo dei permessi retribuiti art. 79, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e, qualora sia necessario, anche di quelli non retribuiti previsti al comma 5 dello stesso art. 79.

L'ASPETTATIVA PER MANDATO ELETTIVO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il vigente art. 81 del Testo Unico disciplina con le seguenti norme le aspettative degli amministratori degli enti locali:

I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'art. 22, comma 1, i

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86.

DISCIPLINA GENERALE

Il collocamento in aspettativa per l'esercizio del mandato elettivo è effettuato a richiesta dell'interessato e comporta per gli amministratori degli enti locali:

1. la cessazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
2. la cessazione del versamento a carico del datore di lavoro degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che sono assunti a carico dell'ente locale per le cariche elettive di cui all'art. 86 del T.U. escluse quelle non comprese nel primo periodo dell'art. 81;
3. la corresponsione dell'indennità di funzione nella misura intera stabilita dalle disposizioni vigenti per la carica elettiva ricoperta. Per gli amministratori lavoratori dipendenti che non sono in aspettativa l'art. 82, comma 1 del T.U., stabilisce invece che l'indennità di funzione è dimezzata;
4. il periodo di aspettativa per mandato elettivo è considerato come servizio effettivamente prestato ai fini per i quali lo stesso assume rilievo giuridico e contrattuale;
5. il periodo di aspettativa costituisce legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE

Il primo periodo dell'art. 81 stabilisce che i lavoratori dipendenti che ricoprono le cariche di *sindaco, presidente della provincia, presidente del consiglio comunale o provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale di un comune di cui all'art. 22, comma 1 del T.U., presidente della comunità montana e dell'unione di comuni, membro della giunta comunale o provinciale, possono essere collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.*

Per i titolari delle cariche predette collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81, l'art. 86, commi 1 e 3, stabilisce che l'amministrazione locale provvede:

1. al versamento a proprio carico degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro;
2. a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento dell'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di funzione annua a carico dell'ente, e per l'eventuale residuo a carico dell'amministratore.

ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI

Con la disposizione genericamente riferita dal terzo periodo dell'art. 81 a “*i Consiglieri di cui all'art. 77, comma 2*” del T.U., è stato stabilito che gli stessi “*se collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86*”.

La nuova disposizione non esclude gli amministratori locali, titolari di cariche non comprese nel primo periodo dell'art. 81, dalla facoltà di fruire dell'aspettativa non retribuita, che costituisce una delle forme previste dagli ordinamenti di accesso a tutte le cariche elettive per assicurare in condizioni di eguaglianza l'esercizio dei diritti stabiliti dall'art. 51, terzo comma, della Costituzione.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



Non consente l'assunzione a carico degli enti locali di oneri per la copertura previdenziale ed assicurativa degli amministratori che, definiti tali dall'art. 77, non sono compresi nel primo comma dell'art. 81.

La fruizione da parte degli stessi dell'aspettativa non retribuita è stata ammessa solo per coloro che assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86.

Nessun "Consigliere" è incluso tra i destinatari della copertura previdenziale e degli altri benefici stabiliti dall'art. 86, per cui si può presumere che nella norma in esame, con la qualifica di "Consigliere" si è inteso fare riferimento a tutte le cariche previste dall'art. 77, secondo comma del T.U., con l'ovvia esclusione di quelle comprese nel primo periodo dell'art. 81.

È da tener presente quanto segue:

- gli assessori dei comuni sino a 10.000 abitanti ed i presidenti dei consigli dei comuni sino a 50.000 abitanti, pur compresi nel primo periodo dell'art. 81, non sono previsti tra i beneficiari della copertura previdenziale stabilita dall'art. 86;
- i titolari delle cariche di "presidente di consorzio tra enti locali" e "presidente di aziende anche consortili", compresi dal primo comma dell'art. 86 tra i beneficiari delle coperture previdenziali ed assicurative a carico dell'ente, sono esclusi dalle stesse non essendo le loro cariche previste tra quelle per le quali il primo comma dell'art. 81 ha ammesso la fruizione dell'aspettativa per l'espletamento del mandato, facendo venir meno la condizione alla quale è vincolato dall'art. 86 il diritto all'intervento dell'ente per gli oneri previdenziali.

DURATA DELL'ASPETTATIVA

L'indicazione relativa alla concessione dell'aspettativa "per tutta la durata del mandato" costituisce il limite massimo della sua durata ma non assume anche il significato di unità temporale minima.

È pertanto legittima la richiesta di fruire dell'aspettativa per uno o più periodi inferiori alla durata del mandato, entro il termine di conclusione dello stesso (Corte dei Conti, sez. cont., 15 dicembre 1988, n. 2045).

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



MATURAZIONE FERIE

Il Dipartimento della funzione pubblica con nota del 17 gennaio 2005, n. 1842 non ha ritenuto che durante i periodi di aspettativa non retribuita per mandato elettorale presso gli enti locali, il dipendente pubblico maturi il diritto alle ferie retribuite, essendo quest'ultimo strettamente connesso al materiale svolgimento del rapporto di servizio. Esso è parte della prestazione dovuta al lavoratore dal datore di lavoro che, nei periodi di aspettativa non retribuita per le finalità suddette, risulta sospesa.

L'esclusione del diritto alle ferie retribuite si applica anche ai periodi di aspettativa non retribuita fruiti da dipendenti di datori di lavoro privati.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it